

Seminario 6 marzo 2017

## **LA LEGGE 107 ALLA PROVA DELLE DELEGHE: LE AUDIZIONI DAL BASSO: LA VOCE DELLA SCUOLA**

I punti emersi dal Tavolo sulla delega sugli **Esami di Stato**  
Coordinato dal Prof. Franco Gallo – Dirigente Tecnico

Osservazioni in merito al decreto legislativo sulla valutazione e gli Esami di Stato

**1. La delega legislativa sulla valutazione interviene anche sul tema di una diversa configurazione degli Esami di Stato, conclusivi dei due cicli di istruzione (al termine della scuola secondaria di I e II grado). Le ipotesi dello schema di decreto legislativo optano per un restyling senza mettere in discussione i cardini del sistema, nell'ottica della semplificazione delle procedure. Ci sono le condizioni per innovazioni più radicali?**

La delega di fatto introduce innovazioni radicali (griglie di valutazione nazionali, centralità delle lingue straniere nella scuola secondaria di I grado, colloquio non più multidisciplinare, centralità dell'alternanza scuola lavoro, sistema dei nuclei fondamentali per disciplina), che avranno un effetto retroattivo sull'intera struttura del curriculum e sulla gestione della vita delle classi. Apparentemente anche la norma sulla definizione dei nuclei tematici fondamentali tenderà a proporre criteri operativi molto stringenti per i diversi indirizzi. Il sistema professionale inoltre viene modificato con una diversificazione della seconda prova. Infine la prova di italiano, reingegnerizzata, si riverbera su tutto il processo didattico della disciplina proprio mentre nel professionale la struttura didattica della lingua muta. Quindi non si tratta di un semplice restyling, bensì di un'operazione destinata a incidenza profonda, purtroppo, c'è da temere, a regia amministrativa con successivi regolamenti e ordinanze. Speriamo che ci sia sotto una coerente intenzione politica.

**2. Una prima questione riguarda l'ammissione agli esami. La formula prevista supera l'obbligo di una valutazione sufficiente in ogni disciplina a favore di una valutazione complessivamente positiva da parte del consiglio di classe. Non si tratta di fare "medie" improprie (tra apprendimenti disciplinari e comportamento), ma di responsabilizzare l'intero consiglio di classe.**

Problemi rilevati riguardano l'uso persistente della media laddove alcune valutazioni hanno una scala per loro natura più ristretta (5-10 per valutazione del comportamento). Inoltre se ne rilevano in relazione alla funzione della valutazione del docente di IRC, che lascia intendere che ciascun voto, come da DPR 122/2009, sia ancora definito mediante procedura collegiale. Pertanto la questione annosa degli adeguamenti delle proposte dei singoli docenti al fine di ottenere un esito accettabile come profilo complessivo rimane presente. L'esame di stato inoltre prevede una nuova funzione del docente di sostegno, che ne reinterpreta la funzione strettamente ad personam mettendo de facto in forse la sua competenza sulla valutazione del resto della classe in altri momenti (vedi art. 22). Poca attenzione, nella ricostruzione normativa dell'ammissione, è dedicata agli studenti che affrontano percorsi di internazionalizzazione e a quelli provenienti da paesi stranieri e recentemente accolti nel nostro.

**3. La partecipazione alle prove INVALSI rappresenta un prerequisito per l'ammissione agli esami. Era opportuno inserirla in sede di esame? La valutazione riportata nelle prove viene comunque registrata nei documenti di certificazione. Questo aspetto sembra contraddire il significato complessivo attribuito alle prove standardizzate, che dovrebbero verificare l'andamento degli apprendimenti nel sistema e non avere conseguenze sui singoli allievi.**

Le rilevazioni INVALSI hanno un significato censuario e non certificante, quindi le risultanze che esse presentano non attestano di fatto se non la posizione dello studente nel quadro del gradiente della coorte demografica analizzata (manca in esse l'identificazione di un livello di accettabilità). Particolarmente rilevante sembra anche l'incidenza della prova stessa come elemento ulteriore di identificazione della prestazione curricolare dello studente (certificato, diploma, disponibilità del dato per l'Università). Le prove

sarebbero piuttosto da spostare al quarto anno alla fine del secondo biennio. In generale è vero che vi è una notevole differenza tra una visione personalizzata del curriculum e una necessità di identificazione di standard obiettivi comuni a livello nazionale. L'uso delle griglie nazionali di cui si parla anche per prima e seconda prova avrebbe senso se fossero adoperate per tutto il corso. Prove nazionali, oltre INVALSI, dovrebbero pertanto essere proposte abitualmente nel corso del curriculum in diverse discipline. L'impressione è però che l'esito INVALSI sia introdotto con un altro significato, ed è importante garantire che non sia preclusivo; surrettiziamente si vogliono infatti inserirne gli esiti nel certificato e nel curriculum perché identificano uno standard nazionale e sono interpretati allora come un elemento certificante (vedi art. 21 c. 1 per l'accesso all'Università e art. 23 per il curriculum). Sarebbe meglio, allora, insistere sulla capacità di certificare propria delle scuole nelle loro pratiche ordinarie.

## Delega su Esame di Stato

Punto 1. **Restyling.** La delega di fatto introduce innovazioni radicali (griglie di valutazione nazionali, centralità delle lingue straniere nella scuola secondaria di I grado, colloquio non più multidisciplinare, centralità dell'alternanza scuola lavoro, sistema dei nuclei fondamentali per disciplina), che avranno un effetto retroattivo sull'intera struttura del curriculum e sulla gestione della vita delle classi. Apparentemente anche la norma sulla definizione dei nuclei tematici fondamentali tenderà a proporre criteri operativi molto stringenti per i diversi indirizzi. Il sistema professionale inoltre viene modificato con una diversificazione della seconda prova. Infine la prova di italiano, reingegnerizzata, si riverbera su tutto il processo didattico della disciplina proprio mentre nel professionale la struttura didattica della lingua muta. Quindi non si tratta di un semplice restyling, bensì di un'operazione destinata a incidenza profonda, purtroppo, c'è da temere, a regia amministrativa con successivi regolamenti e ordinanze. Speriamo che ci sia sotto una coerente intenzione politica.

Punto 5. **Prove Invalsi e prove nazionali.** Le rilevazioni INVALSI hanno un significato censuario e non certificante, quindi le risultanze che esse presentano non attestano di fatto se non la posizione dello studente nel quadro del gradiente della coorte demografica analizzata (manca in esse l'identificazione di un livello di accettabilità). Particolarmente rilevante sembra anche l'incidenza della prova stessa come elemento ulteriore di identificazione della prestazione curricolare dello studente (certificato, diploma, disponibilità del dato per l'Università). Le prove sarebbero piuttosto da spostare al quarto anno alla fine del secondo biennio. In generale è vero che vi è una notevole differenza tra una visione personalizzata del curriculum e una necessità di identificazione di standard obiettivi comuni a livello nazionale. L'uso delle griglie nazionali di cui si parla anche per prima e seconda prova avrebbe senso se fossero adoperate per tutto il corso. Prove nazionali, oltre INVALSI, dovrebbero pertanto essere proposte abitualmente nel corso del curriculum in diverse discipline. L'impressione è però che l'esito INVALSI sia introdotto con un altro significato, ed è importante garantire che non sia preclusivo; surrettiziamente si vogliono infatti inserirne gli esiti nel certificato e nel curriculum perché identificano uno standard nazionale e sono interpretati allora come un elemento certificante (vedi art. 21 c. 1 per l'accesso all'Università e art. 23 per il curriculum). Sarebbe meglio, allora, insistere sulla capacità di certificare propria delle scuole nelle loro pratiche ordinarie.

Punto 2. **Ammissioni.** Problemi rilevati riguardano l'uso persistente della media laddove alcune valutazioni hanno una scala per loro natura più ristretta (5-10 per valutazione del comportamento). Inoltre se ne rilevano in relazione alla funzione della valutazione del docente di IRC, che lascia intendere che ciascun voto, come da DPR 122/2009, sia ancora definito mediante procedura collegiale. Pertanto la questione annosa degli adeguamenti delle proposte dei singoli docenti al fine di ottenere un esito accettabile come profilo complessivo rimane presente. L'esame di stato inoltre prevede una nuova funzione del docente di sostegno, che ne reinterpretata la funzione strettamente ad personam mettendo de facto in forse la sua competenza sulla valutazione del resto della classe in altri momenti (vedi art. 22). Poca attenzione, nella ricostruzione normativa dell'ammissione, è dedicata agli studenti che affrontano percorsi di internazionalizzazione e a quelli provenienti da paesi stranieri e recentemente accolti nel nostro.